



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

Oggetto: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione delle aliquote e della soglia di esenzione relative all'Addizionale Comunale IRPEF (AddIRPEF), valevoli per l'anno 2019 .

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **marzo** solita sala delle adunanze Consiliari, legalmente convocato per le **ore 9:15** in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulla proposta in oggetto.

Effettuato l'appello all'inizio di seduta risultano presenti i Sig.ri

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
1	Crudele Francesco	Sindaco	X	
2	Nitti Claudia.	Presidente	X	
3	Locorotondo Giovanni	Consigliere	X	
4	Lorusso Flammini Fabrizio	Consigliere	X	
5	Romano Maria	Consigliere	X	
6	Costantini Mario.	Consigliere	X	
7	Calabrese Giovanni	Consigliere	X	
8	Squillace Giuseppe	Consigliere	X	
9	Dell'Alba Francesco	Consigliere		X

N.	Cognome e Nome	Carica	P	A
10	Pepe Giusi	Consigliere		X
11	Ricci Vito Antonello	Consigliere	X	
12	Barletta Vito	Consigliere	X	
13	Giardino Vito	Consigliere	X	
14	Puggione Giovanni	Consigliere	X	
15	Rignani Rosa	Consigliere		X
16	Guerra Francesco	Consigliere		X
17	Elia Mario	Consigliere		X

ASSEGNATI N. 17
IN CARICA N. 17

PRESENTI N. 12
ASSENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Punzi che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e per il servizio di stenotipia della ditta appaltatrice.

Il Segretario Generale, prende atto che risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio e senza diritto di voto, i sig.ri: Michele Laricchia, Nicola Buono, Cosimo Guarini e Marina Masciointo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO CHE

Sono presenti in aula gli Assessori, Michele Laricchia, Nicola Buono, Cosimo Guarini, e Marina Masciopinto.

Preliminarmente il Presidente informa i presenti che, come di consueto, gli interventi e le dichiarazioni saranno integralmente riportate in resoconto di stenotipia riveniente dalla trascrizione da supporto digitale a seguito di registrazione audio, a cura della ditta appaltatrice, di tutta l'attività relativa ai lavori della presente seduta del Consiglio comunale e, si seguito, dichiara aperta la discussione e, al termine, le dichiarazioni di voto.

Quindi, verificata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara la prosecuzione dei lavori e sottopone all'esame del Consiglio comunale l'argomento indicato in oggetto, ed inserito al **punto 7 dell'ordine del giorno prot. n. 6959 del 22/03/2019**, dando atto del *deposito in aula della proposta in forma scritta e dei seguenti atti*:

- parere espresso sulla proposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile del Settore II – Economico Finanziario, dott. Nicola Bavaro, favorevole in data 11/03/2019;
- verbale 1° Commissione Consiliare permanente del 26/03/2019.

Relaziona l'assessore Nicola Buono, delegato dal Sindaco.

La 1° Commissione consiliare permanente, competente per materia, ha espresso il proprio parere favorevole giusto verbale del 26/03/2019, depositato in atti e riassunto in aula dal Consigliere comunale Presidente della 1° Commissione Vito Ricci.

Il Consigliere Giovanni PUGGIONE deposita in forma scritta il seguente emendamento alla Tabella allegata sub 1) alla proposta: al secondo capoverso dopo la parola "*intesa*" le parole "*come limite di reddito imponibile al di sotto del quale*" sono sostituite con le parole "*solo come limite di reddito imponibile inferiore o uguale a € 12.500,00 a fronte del quale*".

Posto ai voti l'emendamento è accolto con voto favorevole di tutti in. 12 presenti.

Il Segretario Generale, per quanto riguarda interventi e dichiarazioni integralmente rimanda al resoconto di stenotipia, che sarà successivamente depositato dalla ditta appaltatrice per la conservazione agli atti d'ufficio, visto e sentito che i Sig.ri Consiglieri non chiedono in corso di seduta di allegare alcuna dichiarazione scritta e firmata a verbale.

Concluse le dichiarazioni di voto il Presidente pone ai voti, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione in argomento proclamando il seguente risultato:

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- **votanti n. 12**
- favorevoli n. 12
- contrari n. 0

è accertata la presenza in sala di n. 12 consiglieri comunali, *visto l'esito di voto*.

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la **proposta in oggetto, iscritta sul registro generale proposte al n. 10/2019 come emendata in premessa** stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali.

Inoltre, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con separata votazione, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, accertati i presenti e i votanti, e proclamati dal Presidente, come segue:

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- **votanti n. 12**
- favorevoli n. 12
- contrari n. 0

Pertanto, con voto favorevole espresso **all'unanimità dei votanti**, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Claudia Nitti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10/2019

OGGETTO: Adempimenti di cui all'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. Determinazione delle aliquote e della soglia di esenzione relative all'Addizionale Comunale IRPEF (AddIRPEF), vevoli per l'anno 2019.

PREMESSA

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (TUEL) che dispone che al bilancio di previsione siano allegate, tra l'altro, *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i sevizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*.

Visto il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 che ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Letto in particolare l'art. 1 del predetto D.Lgs. n. 360/1998 che testualmente dispone:

“1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze,, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917,

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”

Letto l'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011 n. 138 convertito dalla legge 14/09/2011 n. 148 che testualmente dispone: *“..... Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”*.

Rilevato, dunque, sulla base della normativa sopra richiamata, che il Comune con deliberazione di natura regolamentare, può:

- istituire l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (AddIRPEF) variandone l'aliquota di compartecipazione sino ad un massimo dell'0,8%;

- stabilire aliquote dell'AddIRPEF differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti da leggi statali ai fini dell'IRPEF, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, così da salvaguardare i redditi più bassi, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito stabilito come soglia di esenzione determina il pagamento dell'imposta sull'intero reddito imponibile.

Richiamato il vigente *“Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche”* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2015.

Letti, in particolare:

- l'art. 5 del citato Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2015 che, al comma 1, testualmente dispone: *“Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, il Comune può stabilire una soglia di esenzione dal tributo, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione di cui al successivo articolo 6 con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche”*;
- l'art. 6 del medesimo Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2015 che, al comma 1, testualmente dispone: *“L'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è determinata annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale, entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.”*.

Letto l'art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici locali, e che pertanto implicitamente assegna alla Giunta Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi locali.

Dato atto che, ferma restando la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali ex citato art. 42, comma 2, lett. f), del predetto TUEL, il citato art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 (mediante l'esplicito richiamo al *“regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446”*) ed il citato art. 6 del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2015 riconducono nell'ambito delle prerogative e attribuzioni del Consiglio Comunale anche la competenza in ordine alla determinazione delle aliquote e della soglia di esenzione dell'AddIRPEF.

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che testualmente dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) che, con norma a regime, dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché*

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del citato TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 secondo il quale “*Gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno,, in presenza di motivate esigenze*”;
- il D.M. Interno del 07/12/2018 (pubblicato in G.U. n. 292 del 17/12/2018), con il quale è stato differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il D.M. Interno del 25/01/2019 (pubblicato in G.U. n. 28 del 02/02/2019), con il quale è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Rilevato, pertanto, che, in virtù del precitato art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e del precitato art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, viene differito alla stessa data del 31/03/2019 anche il termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe relative ai tributi comunali, affinché possano essere efficaci a decorrere dal 01/01/2019.

Ritenuto di dover stabilire, con il presente atto avente natura regolamentare, le aliquote dell'AddIRPEF e la relativa soglia di esenzione, in applicazione degli artt. 5 e 6 del citato Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2015.

Considerato che il sistema delle aliquote d'imposta e delle tariffe relative ai tributi locali ed ai servizi locali deve essere finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte degli utenti, agli oneri che l'Ente locale è chiamato a sopportare in rapporto alla crisi della finanza pubblica, all'andamento inflazionistico, alla progressiva riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia, ed agli stringenti vincoli imposti dalla disciplina relativa alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (cd. Pareggio di Bilancio sostitutivo del Patto di Stabilità Interno), anche ai fini di una maggiore efficacia dei servizi forniti e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Considerato, altresì, che questo Comune non si trova in stato di dissesto, per cui non è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 251, comma 1, del richiamato TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è obbligato ad applicare le aliquote d'imposta e le tariffe di base relative ai tributi locali, ai servizi locali ed ai servizi a domanda individuale, nella misura massima prevista dalle norme vigenti.

Ritenuto opportuno, per assicurare la copertura dei costi relativi ai servizi istituzionali ed indispensabili allo scopo di garantire la loro corretta gestione e la continuità dell'erogazione, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio, **di stabilire**, per gli effetti di cui ai richiamati artt. 5 e 6 del “*Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche*” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2015, che per l'anno 2019 si applichino le aliquote dell'AddIRPEF (utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche dalla legge statale) e la soglia di esenzione riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento.

Riscontrata la propria competenza a deliberare in forza di quanto disposto dal citato art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 (mediante l'esplicito richiamo al “*regolamento adottato ai sensi*”



dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446") e dal citato art. 6 del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 54 del 30/11/2015.

Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato formulato il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Preso atto del parere espresso dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente.

Acquisita la consulenza giuridico-amministrativa della Segretaria Comunale e preso atto dell'assenza di osservazioni da parte della stessa in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.

Preso atto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.

SI PROPONE

- 1) **Di stabilire**, per gli effetti di cui agli artt. 5 "Esenzioni" e 6 "Determinazione dell'aliquota" del vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2015, che per l'anno 2019 si applicano le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche dalla legge statale) e la soglia di esenzione riportate nel prospetto allegato sub 1) al presente provvedimento,
- 2) **Di stabilire** che, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, e dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 21/11/2014 n. 175, la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", secondo le indicazioni fornite con note prot. n. 24674 dell'11/11/2013 e prot. n. 4033 del 28/02/2014 dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria a Federalismo Fiscale.
- 3) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Capo Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di cui al precedente punto 2).
- 4) **Di dare atto** che sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile formulato dal Capo Settore Economico Finanziario, così come previsto dall'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- 5) **Di dare atto**, altresì, del parere espresso dalla competente I^a Commissione Consiliare Permanente.
- 6) **Di dare atto** dell'assenza di osservazioni da parte della Segretaria Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali.
- 7) **Di dare atto** della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI

ALLEGATO 1)

TABELLA ALLEGATA ALLA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7/2019

**ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE RELATIVE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (AddIRPEF) PER L'ANNO 2019**

Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a € 15.000,00	0,50%.
da € 15.001,00 fino a € 28.000,00	0,60%.
da € 28.001,00 fino a € 55.000,00	0,70%.
da € 55.001,00 fino a € 75.000,00	0,75%.
oltre € 75.001,00	0,80%.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, e dell'articolo 5 del vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2015, i redditi imponibili (determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del medesimo regolamento) di importo **non superiore a € 12.500,00** sono esenti dall'AddIRPEF.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del richiamato regolamento comunale, la predetta soglia di esenzione non costituisce franchigia ma deve essere intesa **solo come limite di reddito imponibile inferiore o uguale a 12.500,00 a fronte del quale¹** non si fa luogo al pagamento dell'AddIRPEF; **ove, invece, il reddito imponibile risulti superiore a € 12.500,00 l'AddIRPEF è dovuta sull'intero reddito imponibile.**

¹ Testo definitivo come emendato in aula

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
dott.ssa Anna Maria Punzi

Il Presidente
avv. Claudia Nitti

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo: www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 03/04/2019 per 15 giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

L'incaricato della pubblicazione certifica che la presente deliberazione:

- [X] è affissa all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- [X] è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);
- [] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 03/04/2019

L'incaricato della pubblicazione
De Nicolò Filomena